



Memoria

**disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-
legge 11 ottobre 2024, n. 145 (c.d. decreto flussi)**

(24 ottobre 2024)

Il reperimento di manodopera, soprattutto specializzata, rappresenta per il settore primario un problema sempre più urgente. Infatti, è ormai sedimentato nel nostro settore un disallineamento marcato tra domanda e offerta di lavoro e il ricorso alla manodopera proveniente dall'estero è ormai una pratica necessaria a molte aziende. Il trend è reso più critico dall'invecchiamento della popolazione e di conseguenza della popolazione attiva e della sua diminuzione, infatti, nel quadriennio 2019 – 2023 questa è diminuita nel settore dell'agricoltura del 3,1%. Diventa perciò fondamentale l'ingresso sul nostro territorio di lavoratori stranieri.

Pur apprezzando molte delle novelle normative all'interno del disegno di legge di conversione, al fine di migliorare ulteriormente il testo, riteniamo utili alcuni interventi di modifica.

Superamento del click day

La presentazione in un'unica data delle domande di ingresso comporta notevoli difficoltà in capo alle aziende, criticità dovute, principalmente, alla pianificazione delle lavorazioni agricole. Meglio sarebbe, per garantire effettivamente l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, **prevedere anche per il settore agricolo – come previsto per il settore turistico alberghiero ex art. 2 comma 6 – plurime date per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi.**

Termine per la precompilazione più ampio

Pur apprezzando la novità introdotta all'art. 2 comma 1, si ritiene che l'imminenza dei termini di presentazione della precompilazione sia un rischio, più che un'opportunità, per l'anno in corso. Si richiede, pertanto, di **far slittare il termine iniziale ovvero il termine ultimo di almeno 30 giorni.**

Prevedere l'applicabilità dell'art. 10 bis l. 241/90

Non si condivide la scelta contenuta all'art. 1, comma 1, lett. a) n. 2 di escludere dalle procedure relative ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso la disciplina di cui all'art 10 bis legge

241/90. Riteniamo, infatti, che l'esclusione del preavviso di rigetto porti evidentemente ad uno snellimento dell'attività degli uffici interessati ma a scapito dell'utenza – e non a vantaggio di un miglior servizio come si legge nella relazione di accompagnamento – e, soprattutto, fa venir meno un contraddittorio che, invece, può essere utile e determinante per il buon esito dell'istanza.

Termini più lunghi per le comunicazioni da parte delle imprese

Riteniamo che il termine di otto giorni per la firma del contratto di soggiorno - di cui all'art. 1 comma 1, lett. e), n. 3) e 5) - dalla data di ingresso sia troppo stringente nonostante la procedura sia stata interamente digitalizzata. Discorso analogo vale per il termine di sette giorni entro il quale il datore di lavoro dovrà confermare l'interesse alla richiesta di nulla osta all'ingresso.

Prevedere le cause di esclusione dall'iscrizione nella *black list*

Il nuovo articolo 4 comma 2 *ter* introduce il principio di irricevibilità della domanda presentata dal datore di lavoro che nel triennio precedente non ha instaurato rapporti di lavoro con stranieri autorizzati all'ingresso. Tale disposizione non prende opportunamente in esame le istanze del mondo agricolo. La mancata instaurazione di rapporti di lavoro dipende spesso dal ritardo nella conclusione dei procedimenti causa un ingresso tardivo magari a campagna di raccolta già conclusa. Pertanto, riteniamo che il Legislatore **dovrebbe introdurre o dettagliare le cause di non imputabilità al datore di lavoro e prevedere un contraddittorio tra l'autorità preposta al controllo e aziende.**

Implementazioni della piattaforma digitale per la presentazione delle domande

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto con alcune tra le Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale il Protocollo di intesa nel quadro di attuazione delle procedure semplificate relative ai nulla osta all'ingresso per il lavoro stagionale. Nello specifico, in capo alle associazioni datoriali, a lato di una quota di ingressi riservata, è imposto un dovere di verifica delle domande presentate dai propri iscritti. Come si è più volte evidenziato nelle sedi opportune, però, la possibilità per le associazioni datoriali di controllare effettivamente le domande è fortemente

limitata dalla piattaforma attualmente in uso. Pertanto, sarebbe opportuno implementare la piattaforma al fine di garantire e consentire alle associazioni datoriali di poter svolgere efficacemente i compiti di controllo e vigilanza cui sono preposte.

Confederazione produttori agricoli-Copagri - Via Nizza, 154 - 00198 Roma
Tel. 06.42016158 Fax 06.8551128 Email segreteria@copagri.it